


# IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO




Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - Milano

n. 1/2 - gen./feb. 1975

**cocktail MONTALBANO**



*...alla salute  
della  
vostra  
azienda!*



# Modifiche alle norme sull'Iva

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974, n. 687 ha integrato e modificato le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633 concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali modifiche.

*Soggetta all'Iva:* cessione di beni per cessazione di attività.

*Non soggetti all'Iva:* valori simili a quelli bollati, postali e marche assicurative; oro non lavorato (in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli); giornali quotidiani; terreni, compresi quelli edificabili, più le pertinenze e le scorte;

sconti o premi su forniture, anche se concessi dopo la consegna delle merci per cui sono attribuiti (entro il termine massimo di 1 anno);

campioni gratuiti di modico valore;

assegnazioni di case di abitazione ai soci, da parte delle cooperative edilizie (solo se si tratta di immobili popolari o economici - RD 29.4.38, n. 1165);

diritti d'autore, esclusi quelli relativi a disegni, opere di architettura e dell'arte cinematografica, purchè non si tratti di semplice documentazione protetta dalle norme relative alle fotografie e di opere usate da imprese per pubblicità);

depositi presso banche e amministrazioni statali, anche in conto corrente;

prestazioni di mandato e intermediazione relative a diritti di autore, depositi di c/c, assegnazione case (rapporti esenti come sopra);

prestazioni di beni e servizi effettuate da partiti politici, rappresentati alle assemblee nazionali o regionali, in occasione di manifestazioni.

*Le società di fatto* sono equiparate a quelle in nome collettivo e in accomandita semplice.

*Gli enti non commerciali* s'intendono svolgere la propria attività in esercizio d'impresa (per attività commerciali e agricole), anche se direttamente.

Sono considerate *effettuate nell'esercizio di arti o professioni* e quindi assoggettabili all'Iva le attività svolte da:

a. persone fisiche che svolgano tale attività professionalmente e abitualmente, e siano iscritte ad albi professionali (chi non è iscritto non deve osservare le norme Iva, anche se svolge un'attività di collaborazione coordinata e continuativa);

b. associazioni e società tra artisti e professionisti (escluse le società di capitali italiane ed estere e le associazioni riconosciute).

Devono osservare le norme Iva anche le «*stabili organizzazioni di soggetti non residenti*». Si ha riguardo all'oggetto principale dell'attività, non solo a residenza e domicilio.

*Esportazioni* - Esenzione Iva anche se l'e. è fatta a mezzo commissionari e anche se, prima dell'e. vengono effettuate lavorazioni, trasformazioni, ecc.

L'esportazione, se effettuata da terzi, deve seguire entro 8 mesi (prima 6).

Gli esportatori abituali, che effettuano operazioni in esenzione, possono dare comunicazione del loro stato anche dopo il 31/1, purchè lo facciano prima delle operazioni per cui si avvalgono dell'esenzione.

Sono assimilate alle esportazioni:

le forniture di navi (non quelle da diporto);

gli acquisti dei costruttori di navi;

gli apparati motori di navi;

le forniture di bordo (fino al 50% delle forniture dell'azienda interessata; se le aziende superano il 50% non godono più dell'agevolazione).

Sono esenti Iva:

i transiti in trafori;

i trasporti in importazione franco destino o di beni non ancora nazionalizzati;

i servizi portuali (mare, terra, cielo) e degli agenti portuali;  
transiti doganali anche di persone.

*Non sono esenti:*

gli affitti per aziende commerciali;  
le pubbliche affissioni;  
il servizio di bancoposta;  
le spese di ricovero e cura nelle case di cura per i non ricoverati;  
la tutela dei diritti di autore.

*Non concorrono a formare base imponibile* gli interessi per dilazione di pagamento fino al tasso del 9%.

Si applica *l'aliquota dei beni*, anche se si forniscono prevalentemente servizi (trasformazione, ecc.).

*Chi acquista da organizzazioni operanti in Italia*, ma non stabilmente residenti, deve autofatturarsi.

Anche se non è richiesta fattura si può tenere conto dell'Iva in uscita.

Il fornitore ha *privilegio speciale* sui beni mobili del debitore.

*Non è più detraibile dal totale di Iva dovuta* quella corrisposta per:

- profumi, app. fotografici, app. cinematografici, app. per proiezione fissa, fonografi, registratori, ecc., supporti di suono (sono detraibili solo se costituiscono strumento o oggetto dell'attività);
- tutti gli altri oggetti della tab. B aliquote, se non sono oggetto dell'attività (mai per artisti e professionisti);
- attività commerciale e agricola, svolta da enti non commerciali che non abbiano una contabilità separata.

Il *cessionario d'azienda* ha diritto alla detrazione dell'Iva per le operazioni non ancora registrate.

*Fatturazione* - La fattura si considera emessa alla sua consegna o spedizione all'acquirente.

Non sono addebitabili spese amministrative per l'emissione della fattura.

Per le vendite al minuto la fattura non è obbligatoria. Se il cliente la vuole, deve richiederla subito. Le imprese che impiegano i beni comprati, per lavorarli, commerciarli o noleggiarli nell'esercizio dell'impresa, devono chiedere la fattura. Artisti e professionisti non ne hanno obbligo.

Le fatture inferiori a L. 20.000 si possono registrare cumulativamente indicandone il numero e l'importo Iva.

Gli incassi delle vendite al dettaglio vanno registrati entro il giorno successivo (prima 15 gg.).

Non è necessario inviare copia delle fatture agli uffici Iva.

*Registrazioni* - Sono riepilogabili le fatture inferiori a L. 20.000;

si possono registrare le fatture inferiori a L. 10.000, se non riguardano beni usati dall'impresa nell'esercizio della propria attività.

E' ammessa l'annotazione degli errori (su registri fatture, acquisti e dichiarazioni periodiche) entro 60 gg. dalla rilevazione e comunque non oltre la presentazione della dichiarazione annuale.

Anche se non sono intervenute operazioni imponibili, le imprese debbono presentare le dichiarazioni periodiche (sono esclusi gli enti non commerciali e quelli esenti Iva).

Elenco clienti: non devono unirli alla dichiarazione: i cessionari all'esportazione;

i pubblici esercizi;

le mense aziendali e gli alberghi.

Devono indicare solo i nomi delle aziende clienti:

artigiani e professionisti;

società e associazioni tra artisti e professionisti. Gli esportatori abituali devono indicare solo gli importi totali per il fornitore.

Quando l'Iva pagata sugli acquisti eccede quella dovuta sulle vendite, a richiesta, se ne può chiedere il rimborso.

*Pesca e agricoltura:*

si può optare per il sistema normale. Non superando i 21 milioni d'imponibile (con almeno i 2/3 di prodotti agricoli o ittici) non occorre fatturare, registrare, ecc. (vanno solo tenute le fatture).

*Cessazione d'attività:* va notificata all'uff. Iva, con dichiarazione finale.

*Più attività:* sono considerate separatamente (è possibile tenere anche un unico registro, a sezioni separate).

A piacere, si può chiedere di applicare per 3 anni una aliquota singola, da applicare cumulativamente (ciò non è ammesso per l'attività agricola).

*Rimborso* (di importi non dovuti, se richiesto): è ammesso entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. L'interessato, tuttavia, deve rilasciare cauzione in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero fidejussione.

*Vidimazione dei registri:* può essere fatta a piacere anche da uffici Iva non competenti territorialmente o da un

#### Regimi

| Fatturato/anno              | Fatturazione   | Dichiarazione | Pagamento                   |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Fino a L. 2.000.000         | a richiesta    | annuale       | 20.000 forfait/anno         |
| da 2.000.001 a 12.000.000   | madre - figlia | annuale       | annuale (secondo aliquote)  |
| da 12.000.001 a 36.000.000  | madre - figlia | sei mesi      | sei mesi (secondo aliquote) |
| da 36.000.001 a 120.000.000 | madre - figlia | tre mesi      | tre mesi (secondo aliquote) |

L'ultima dichiarazione tra le trimestrali e semestrali coincide con quella annuale.

notaio (entrambi, tuttavia, devono darne notizia all'ufficio Iva competente).

E' possibile impiegare schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, previa autorizzazione.

E' pure possibile servirsi di sistemi fotografici di conservazione della documentazione (anche qui è richiesta l'autorizzazione).

*Criterio di competenza:* è basato sul luogo in cui gli interessati hanno presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi.

*Importazioni - Importazioni esenti:* come le esportazioni (navi, ecc.).

Per le importazioni l'Iva è dovuta anche sui dazi doganali e i diritti.

Per le importazioni a mezzo posta deve essere emesso un decreto apposito.

Il trattamento delle operazioni con la Città del Vaticano è esteso alle aree di proprietà della Città del Vaticano, anche se site fuori delle sue mura.

*Non sono soggette a Iva le importazioni effettuate da:*

- a. rappresentanze consolari in Italia di Paesi che riconoscono trattamento reciproco alle ns. rapp. all'estero;
  - b. comandi militari alleati;
  - c. enti e direzioni della Cee;
  - d. enti e direzioni Onu;
  - e. Istituti Universitari Europei;
- (c. d. ed e. limitatamente alle operazioni che superano le L. 500.000 di valore).

*Trattamenti speciali in deroga:* il Ministero può regolare con decreto:

- a. modalità emissione, registrazione, ecc. per le fatture delle aziende che svolgono diverse attività;
- b. regime contratti estimatori, imballi e recipienti non resi, vendite con condizione di gradimento;
- c. regime servizi e prestazioni professionisti e artisti per cui sarebbe oneroso osservare le norme Iva;
- d. uso macchine elettrocontabili;
- e. regime resi merci.

*Fallimento e liquidazione coatta amm.va:* il curatore deve adempiere alle norme Iva entro 4 mesi dalla nomina, per le operazioni poste in essere prima della dichiarazione del fallimento o della procedura di liquidazione.

Per le operazioni successive le fatture sono registrabili entro 30 gg. e le dichiarazioni vanno presentate solo se son state fatte operazioni.

*Contravvenzioni e sanzioni:* il 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie va a favore di appositi fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartiene l'accertatore.

Chi non ha presentato la dichiarazione prescritta all'inizio dell'attività, pur avendola intrapresa prima dell'1/1/1975 deve supplirvi all'atto della pres. della prima dichiarazione (altrimenti pena pecuniaria da 200.000 a 1 milione).